



CONVENZIONE

Tra

Istituto Professionale di Stato per L'Enogastronomia e L'Ospitalità Alberghiera "Giacchino Rossini" di Napoli

e

il Comune di Napoli

VISTO il comma 4 dell'art. 7 Dlgs 36/2023;

VISTO l'articolo 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e ss.mm.ii., che disciplina gli istituti della programmazione negoziata e, in particolare lettera c) comma 203, che definisce e delinea i punti cardine della convenzione di collaborazione quadro, quale strumento promosso in attuazione di una intesa istituzionale di programma e per la realizzazione di un programma esecutivo di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati;

ATTESO che l'organizzazione congiunta degli eventi programmati consente l'individuazione delle soluzioni più idonee per garantire l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili e la gestione dei medesimi in condizioni di economicità;

DATO ATTO che l'Istituto Professionale di Stato per L'Enogastronomia e L'Ospitalità Alberghiera "G. Rossini" di Napoli è disponibile alla realizzazione del servizio di buffet da destinare ai partecipanti dell'evento;

PRESO ATTO dell'interesse comune delle Parti alla realizzazione dell'attività, in ragione del fatto che la definizione della convenzione consente di perseguire l'interesse pubblico attraverso una accelerazione dell'azione amministrativa, nel rispetto degli impegni di cui alla presente convenzione;

PRESO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti per la sottoscrizione di una convenzione di collaborazione tra il Comune di Napoli e l'Istituto Professionale di Stato per L'Enogastronomia e L'Ospitalità Alberghiera "G. Rossini" di Napoli;

RITENUTO, pertanto, nel costante perseguimento dell'interesse pubblico, tramite un'azione amministrativa efficace ed efficiente, di regolamentare i rapporti per l'attuazione della collaborazione di cui sopra, mediante apposita convenzione che disciplini le attività da svolgere, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., e nel rispetto dei principi elencati all'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023;

TUTTO CIO' PREMESSO TRA

L'Istituto Professionale di Stato per L'Enogastronomia e L'Ospitalità Alberghiera "G. Rossini", con sede in Via Terracina, Napoli, C.F. C.F. 94155940631, rappresentato dal dirigente scolastico, prof.ssa Teresa Martino,

e

Il Comune di Napoli, con sede in Piazza Municipio n. 1, Napoli, C.F. 80014890638, rappresentato dal Dirigente del Servizio Politiche Giovanili, dott. Fabio Di Dato, giusto provvedimento di nomina dirigenziale con decreto sindacale n. 410 del 07/07/2023, il quale agisce ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Decreto Legislativo del 18.08.2000, n° 267 e ss.mm.ii. ed in esecuzione dell'art. 48, comma 2, dello Statuto Comunale, nonché dell'art. 10 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, in prosieguo denominato Stazione Appaltante; all'uopo delegato per effetto della deliberazione di Giunta comunale n. 607 del 28/11/2025.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto la collaborazione tra l'Istituto Professionale di Stato per L'Enogastronomia e L'Ospitalità Alberghiera "G. Rossini" di Napoli ed il Comune di Napoli, per la realizzazione, nel corso del 2025, di percorsi di valorizzazione delle competenze degli studenti nei settori della cucina, della sala e dell'enogastronomia in occasione di iniziative, eventi e attività formative organizzate dal Comune di Napoli.

Art. 3 – Finalità comuni e impegni delle parti

Per il raggiungimento delle finalità della presente convenzione si fissano gli impegni reciproci e le attività delle parti così come segue:

- l'Istituto Alberghiero "G. Rossini" di Napoli svolgerà un'attività laboratoriale, tramite esercitazioni di didattica finalizzata all'espletamento dei servizi di ristorazione in occasione di uno o più eventi e fino ad un massimo complessivo di circa 100 partecipanti, assicurando l'allestimento degli spazi necessari, l'accoglienza degli ospiti nonché la somministrazione di cibi e bevande;
- il Comune di Napoli si impegna ad avvalersi dell'attività laboratoriale sopra indicata nei termini specificati e secondo il menù precostituito che verrà concordato successivamente alla firma della presente convenzione nonché a corrispondere il contributo spese di cui all'art. 5;
- L'individuazione dell'evento o degli eventi nonché gli aspetti di dettaglio legati all'organizzazione e alla realizzazione dello stesso/degli stessi è demandata a successive intese tra le parti firmatarie;
- con nota identificata con PG/2025/1108756 del 01.12.2025, l'Assessora alle Politiche Giovanili ed al Lavoro comunicava la necessità di attivare la precitata collaborazione per un evento che si terrà presso la sede comunale di Palazzo S. Giacomo il giorno 03.12.2025 e determinerà la partecipazione di circa 100 persone;

Art. 4 - Modalità di attuazione

Le Parti - nel rispetto e secondo i rispettivi ruoli ed ordinamenti - realizzeranno le attività richieste secondo gli impegni specificati nel precedente art. 3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente ogni variazione rilevante ai fini degli obblighi nascenti dalla presente convenzione.

Art. 5 – Rimborso spese

Le Parti si impegnano a gestire in modo coordinato la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione rendendo disponibili le proprie risorse, umane e strumentali e collaborando congiuntamente ai fini dello svolgimento delle attività programmate.

Al fine della realizzazione delle azioni e per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente convenzione, viene riconosciuto dal Comune di Napoli all'Istituto Alberghiero "G. Rossini" di Napoli un contributo di complessivi **euro 1000,00 (mille/00)**, al lordo di ogni ulteriore onere a titolo di ristoro dei costi sostenuti per l'organizzazione dell'attività come sopra descritte, tra le quali l'acquisto di materie prime nonché i costi di trasporto.

L'importo del contributo sarà liquidato dal Comune di Napoli in favore dell'Istituto Scolastico "G. Rossini" a seguito della presentazione, da parte di quest'ultimo, di idoneo rendiconto e documentazione giustificativa inerente costi sostenuti con riferimento alle attività di cui alla presente convenzione sottoscritta con il Comune di Napoli e relativi all'acquisto di materie prime, materiale di consumo e risorse logistiche utilizzate nell'organizzazione di eventi tematici, laboratori e dimostrazioni pratiche curate dagli studenti sotto la supervisione dei docenti, con lo scopo di promuovere le eccellenze del territorio attraverso il coinvolgimento delle giovani generazioni e la valorizzazione delle tradizioni culinarie locali.

L'importo di cui sopra è riconosciuto a titolo di contributo per le spese ed i costi di carattere generale sostenute dall'Istituto Scolastico, senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo.

Art. 6 – Responsabilità

Le Parti si impegnano a sollevarsi reciprocamente da eventuali danni a cose e persone, spese e costi derivanti da azioni che comportino responsabilità diretta di una delle Parti stesse verso terzi.

L'Istituto Alberghiero "G. Rossini" di Napoli garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile per i suoi studenti con adeguata polizza.

Art. 7 - Efficacia e durata della convenzione

La presente convenzione ha una validità limitata alla realizzazione dell'evento o degli eventi in parola entro il 31/12/2025. Essa ha validità ed efficacia vincolante tra le parti dal momento della sottoscrizione con firma digitale da parte di tutti i soggetti firmatari. Eventuali modifiche e/o integrazioni della presente convenzione sono apportate con atto scritto a firma delle parti.

Art. 8 - Recesso unilaterale o scioglimento consensuale

Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dalla presente convenzione con un preavviso scritto di almeno 15 giorni e fornendone adeguata motivazione. In tale caso, sarà riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute sino alla data del recesso e per gli impegni assunti in funzione dell'adempimento degli obblighi previsti nella presente convenzione. Le Parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente la presente convenzione prima della data di scadenza mediante atto da formalizzare per iscritto al rispettivo indirizzo PEC.

Art. 9 - Foro competente

Tutte le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione della presente convenzione, che non sia possibile comporre in via bonaria, sono devolute alla giurisdizione esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Competente, foro di Napoli.

Art. 10 - Tutela dei dati personali

Le Parti agiranno in qualità di autonomi titolari del trattamento di dati personali relativamente alle rispettive attività, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) e della normativa italiana in vigore. Ciascuna Parte è tenuta a osservare e a far osservare, per quanto di sua competenza, le disposizioni del GDPR e quelle ulteriori misure che dovessero essere richieste dalla normativa in materia, senza alcun onere aggiuntivo dell'altra parte. Ciascuna parte si assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nel GDPR e nel presente articolo, ancorché compiute dai responsabili del trattamento e dai soggetti autorizzati e garantisce di tenere indenne l'altra parte da ogni danno, onere e spese, risarcimento e indennizzo a terzi derivante da un'inosservanza delle disposizioni in tema di Privacy.

Art. 11- Disposizioni di chiusura

Per quanto non espressamente pattuito si applicano le norme del Codice civile nonché la normativa statale e regionale in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Napoli
Firmato digitalmente da
Il Dirigente del Servizio Politiche Giovanili
Dott. Fabio Di Dato

Per Istituto Alberghiero "G. Rossini"
Firmato digitalmente da
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Tersa Martino